

COMUNE DI NIBIONNO



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

2015

INDICE

CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Competenze
- Art. 3 - Responsabilità
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEPOSITI MORTUARI, OBITORI E FERETRI

- Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori
- Art. 7 - Deposizione del cadavere nel feretro
- Art. 8 - Caratteristiche delle casse destinate a inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto
- Art. 9 - Verifica e chiusura feretri

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 10 - Modalità del trasporto e percorso
- Art. 11 - Trasporti funebri
- Art. 12 - Trasporti gratuiti e a pagamento
- Art. 13 - Orario delle funzioni funerarie
- Art. 14 - Norme generali per i trasporti
- Art. 15 - Riti religiosi
- Art. 16 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 17 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero
- Art. 18 - Trasporto all'estero o dall'estero
- Art. 19 - Trasporto di ceneri e resti

CAPO IV PIANIFICAZIONE CIMITERIALE E AMMISSIONE NEI CIMITERI

- Art. 20 - Luogo di seppellimento salme
- Art. 21 - Disposizioni generali - Vigilanza
- Art. 22 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali
- Art. 23 - Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme
- Art. 24 - Piano Cimiteriale

CAPO V INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 25 - Inumazione
- Art. 26 - Cippo o lapide in campo comune
- Art. 27 - Tumulazione
- Art. 28 - Deposito provvisorio

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 29 - Esumazioni ed estumulazioni
- Art. 30 - Esumazioni ordinarie
- Art. 31 - Esumazioni straordinarie

- Art. 32 - Estumulazioni
- Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 34 - Raccolta delle ossa
- Art. 35 - Disponibilità dei materiali

**CAPO VII
CREMAZIONE – CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI. DISPERSIONE**

- Art. 36 - Crematorio
- Art. 37 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
- Art. 38 - Cremazione delle salme inumate/tumulate
- Art. 39 - Urne cinerarie
- Art. 40 - Affidamento dell'urna cineraria.
- Art. 41 - Dispersione delle ceneri.
- Art. 42 - Incaricato per la dispersione delle ceneri.

**CAPO VIII
DISPOSIZIONI DI POLIZIA CIMITERIALE**

- Art. 43 - Orario
- Art. 44 - Accesso dei visitatori nei cimiteri
- Art. 45 - Norme comportamentali per i visitatori
- Art. 46 - Riti funebri
- Art. 47 - Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe
- Art. 48 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 49 - Interventi sostitutivi da parte del comune

**CAPO IX
CONCESSIONI CIMITERIALI E TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

- Art. 50 - Sepolture private
- Art. 51 - Durata delle concessioni
- Art. 52 - Modalità delle concessioni
- Art. 53 - Uso delle sepolture private
- Art. 54 - Manutenzione delle sepolture familiari
- Art. 55 - Costruzione delle sepolture familiari

**CAPO X
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE, REVOCHE E DECADENZE**

- Art. 56 - Divisione, Subentri
- Art. 57 - Rinuncia della concessione
- Art. 58 - Rinuncia a concessione di aree libere
- Art. 59 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 60 - Rinuncia a concessione di manufatti
- Art. 61 - Revoca
- Art. 62 - Decadenza
- Art. 63 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 64 - Estinzione

**CAPO XI
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI DI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

- Art. 65 - Accesso al cimitero
- Art. 66 - Titoli abilitativi di costruzione di sepolture private e disciplina per la collocazione di ricordi
- Art. 67 - Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 68 - Recinzione di aree – Materiale di scavo
- Art. 69 - Introduzione e deposito di materiale

- Art. 70 - Orario di lavoro
- Art. 71 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti
- Art. 72 - Vigilanza
- Art. 73 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO XII IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 74 - Funzioni - Licenza
- Art. 75 - Divieti

CAPO XIII DISPOSIZIONE VARIE

- Art. 76 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 77 - Mappa
- Art. 78 - Annotazione in mappa
- Art. 79 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali
- Art. 80 - Schedario dei defunti
- Art. 81 - Scadenziario delle concessioni

CAPO XIV NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 82 - Cautele
- Art. 83 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria
- Art. 84 - Sepolture private a tumulazione pregresse-mutamento del rapporto concessorio
- Art. 85 - Tariffe
- Art. 86 - Sanzioni
- Art. 87 - Entrata in vigore del presente Regolamento
- Art. 88 - Clausola di adeguamento

CAPO I DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in osservanza delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi quelli relativi alla destinazione di salme e dei cadaveri alla sepoltura, dei nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi; quelli relativi ai trasporti funebri, quelli relativi alla cremazione ed in genere quelli relativi alle attività connesse con la cessazione della vita e tutti gli aspetti relativi alle concessioni cimiteriali;

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria (servizi funerari, necroscopici e cimiteriali) di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale e, per quanto di competenza, dal Responsabile di servizio individuato.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113 bis e 114 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di servizi funerari, necroscopici e cimiteriali e di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio comunale o per un utilizzo in modo difforme dal consentito di mezzi e strumenti messi a disposizione del pubblico. Promuove altresì la sicurezza di visitatori ed operatori cimiteriali riducendo o abbattendo le barriere architettoniche in essere.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi classificati come tali dalle vigenti disposizioni in materia; sono a pagamento gli altri servizi.
2. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa e i servizi essenziali per persone decedute appartenenti a famiglie bisognose, per i defunti per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari o per i deceduti per i quali non sia possibile individuare parenti entro il sesto grado.
3. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato e dichiarato dal competente responsabile comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali sono tenuti a disposizione del pubblico e di chiunque possa averne interesse:
 - a) il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285/1990;
 - b) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - c) copia del presente regolamento;
 - d) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241.

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE, DEPOSITI MORTUARI, OBITORI E FERETRI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro nell'ambito del Cimitero. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi i requisiti di legge.
2. Il deposito di osservazione può funzionare anche come deposito sosta feretri.
3. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
4. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Art. 7 - Deposizione in cassa

1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in cassa avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 8.
2. In ciascuna cassa non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in una stessa cassa. Ciascun feretro, a sua volta, deve essere contenuto in fosse o loculi separati e distinti.
3. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dagli organi competenti.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 8 - Caratteristiche delle casse destinate a inumazione, tumulazione, cremazione e trasporto

1. Nel caso in cui sia il trasporto, sia la sepoltura, sia la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i.. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.
2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

– la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

– i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

– il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

– si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

– è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) per cremazione:

– il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

– il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

– il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
5. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile del servizio può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L., o suo delegato.
6. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
7. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
9. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 9 - Verifica e chiusura feretri

1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura e di trasporto cui è destinato, nonché l'identificazione del cadavere, sono attestati dall'incaricato al trasporto. Sono in ogni caso fatte salve le competenze, in tema di feretri destinati all'estero, attribuite all'A.S.L. dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Allo stesso incaricato al trasporto fa carico anche l'onere di verificare che sul piano esterno superiore di ogni feretro sia applicata una piastrina inalterabile, di materiale refrattario in caso di cremazione, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome, nonché la data di nascita e di morte del defunto.
3. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte ed eventuali altri dati certi.

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

Art. 10 – Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con apposito provvedimento dell'organo comunale competente.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge pubblica sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. In tutti i casi il Responsabile del Servizio comunicherà agli Agenti di Polizia Locale lo svolgimento del funerale perché vengano adottati gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 11 – Trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i modi cui al D.P.R. n. 285/1990 come modificato ed integrato dal R.R. n. 6/2004.

Art. 12 – Trasporti gratuiti e a pagamento

1. Il Comune non esercita attività di trasporti funebri.
2. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati.
3. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, ove necessario, nei seguenti casi:
 - a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari;
 - b) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

4. Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale dei soggetti esercenti l'attività funebre.

Art. 13 – Orario delle funzioni funerarie

1. Le funzioni funerarie devono svolgersi in ore fisse stabilite come segue:
dal 1° ottobre al 31 marzo dalle ore 9.30 alle ore 11.00 - dalle ore 14.00 alle ore 16.30
dal 1° aprile al 30 settembre dalle ore 9.30 alle ore 11.00 - dalle ore 14.30 alle ore 17.30
2. Il Responsabile del Servizio fisserà di norma l'ora dei funerali, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
3. I carri per trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.
4. L'impresa che si occupa del trasporto funebre dovrà assicurare la presenza di almeno quattro operatori e traslare le salme fino al luogo di sepoltura.

Art. 14 – Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui ai precedenti articoli, alla normativa nazionale e regionale in materia.

Art. 15 – Riti religiosi

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa o in altro luogo compatibile con la vigente normativa per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 16 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato con apposito provvedimento dal Responsabile del Servizio competente, a seguito di domanda degli interessati. Al provvedimento di autorizzazione è successivamente allegato il nulla-osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL o da altri sanitari da lui delegati, se previsto.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. L'addetto al trasporto di cadavere, in quanto incaricato di pubblico servizio, prima di effettuare il trasporto compila sotto sua responsabilità, il verbale di chiusura del feretro con il quale dichiara che:
a) l'identità del cadavere corrisponde alle generalità contenute nelle autorizzazioni al trasporto e all'inumazione, tumulazione, cremazione rilasciate dall'Ufficio Comunale competente;
b) il feretro, in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere, è stato confezionato secondo quanto prescritto dal R.R. n.6/2004;
c) sono state adottate le cautele igienico-sanitarie prescritte dalle normative vigenti.
4. L'addetto al trasporto di cadavere, a garanzia dell'integrità del feretro, appone un sigillo leggibile sia su due viti di chiusura, sia sul verbale di cui sopra. Tale sigillo deve riportare il nominativo dell'impresa funebre, il numero dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività e il Comune che l'ha rilasciata.
5. L'addetto al trasporto di cadavere consegna il feretro a chi è incaricato della sua accettazione nel cimitero, unitamente alla documentazione che lo accompagna.

I requisiti delle autofunebri destinate al trasporto di cadaveri, le verifiche, gli adempimenti degli esercenti l'attività funebre devono essere conformi a quanto prescritto dall'art.37 del R.R. n.6/2004. I controlli relativi a quanto prescritto spettano al Comune che si avvale dell'ASL competente per gli aspetti igienico-sanitari.

6. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
7. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.
8. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi (autorizzati secondo le disposizioni contenute dall'art. 10 del presente regolamento e secondo quanto indicato nel R.R. n. 6/2004).
9. Per i motivi di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 17 – Trasporti in luogo diverso dal cimitero

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato con provvedimento adottato dall'organo competente, a seguito di domanda degli interessati.

Art. 18 – Trasporto all'estero o dall'estero

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del regolamento precitato.

Art. 19 – Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune da e per l'estero di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dall'Ente.
2. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

CAPO IV
PIANIFICAZIONE CIMITERIALE E AMMISSIONE NEI CIMITERI

Art. 20 – Luogo di seppellimento salme

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento salme presso i cimiteri comunali di Tabiago e di Cibrone, secondo le indicazioni contenute nel Piano Cimiteriale vigente.

Art. 21 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31/112/113 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 22 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) i residenti, i domiciliati nell'ambito territoriale del Comune, gli appartenenti all'ambito territoriale della Parrocchia, in particolare i residenti della frazione di Carpanea (Comune di Inverigo) e delle frazioni di Camesasca e Brascesco (Comune di Costa Masnaga), che per antichissima consuetudine conservano il diritto di seppellimento nel cimitero della Parrocchia di Tabiago – Nibionno, in quanto facenti parte della ultra secolare Parrocchia di Tabiago;
 - b) i nativi o gli iscritti in anagrafe alla nascita;
 - c) i coniugi, gli ascendenti o i discendenti di primo grado dei casi sopra esposti;
 - d) i non residenti deceduti casualmente sul territorio comunale;
 - e) gli aventi diritto, per concessione vigente, ad una sepoltura privata;
 - f) gli estranei con motivata richiesta, da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - g) i resti mortali dopo esumazione o estumulazione dei casi previsti in precedenza;
 - h) i nati morti, i prodotti di concepimento, le parti di corpo rinvenute, con riferimento all'ambito territoriale;

All'interno dei cimiteri comunali sono previsti campi speciali destinati alla sepoltura delle salme e alla conservazione dei resti, ceneri e ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per l'eventuale maggiore durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono interamente a carico dei soggetti o delle comunità richiedenti per tutta la durata, inclusi gli oneri di ripristino o di mantenimento successivamente alla scadenza.

Art. 23 - Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 e s.m.i. sono:
- il coniuge o convivente more uxorio o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1) il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

Art. 24 – Piano Cimiteriale

1. Il comune è dotato di Piano Cimiteriale redatto secondo le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, dimensionato per rispondere alle necessità di sepolture nell'arco dei venti anni successivi alla sua approvazione.
2. Il piano di cui al primo comma è deliberato a norma dell'art. 6 del Reg. Regionale n. 6/2004 e s.m.i., del DPR 285/90 e dalla L.R. 33/2009.
3. Ogni dieci anni, o quando siano creati nuovi cimiteri, o soppresso quello vecchio, o quando a quello esistente siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO V INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 25 – Inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata, nel rispetto a quanto previsto dalle norme di attuazione (art. 9) al Piano Cimiteriale vigente, fermo restando che il richiedente sottoscriva preventivamente apposito modulo che attesti la conoscenza del fatto che non possano essere posati copri tomba e/o monumenti sull'inumazione in campo comune nonché provveda al pagamento del canone di cui al comma 6 del presente articolo;
 - b) sono private le sepolture per inumazione di durata pari a 30 anni, effettuate in aree in concessione;
2. I campi di inumazione sono soggetti a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà essere smosso per praticare nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi 10 anni dalla precedente inumazione.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse per adulti e per minori di dieci anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine di impiego, sono stabiliti dall'art. 15 del Reg.Regionale n. 6/2004.
4. Nei campi di cui sopra così come in tutte le altre sepolture comuni si ripongono i cadaveri/resti delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture private o gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. Non è ammessa l'inumazione in campo comune di cassette di resti ossei o di urne cinerarie.

6. L'utilizzo di un'area cimiteriale per l'inumazione in campo comune avviene previo pagamento del canone stabilito con apposito provvedimento. Sono fatti salvi i casi previsti dall'art.1 comma 7-bis del D.L.392/2000 convertito in Legge 26/2001. Il feretro non può essere esumato prima dei 10 anni. Nei campi destinati ad aborti e feti le esumazioni possono essere effettuate dopo 5 anni.
7. E' consentita la concessione di sepoltura ad inumazione in aree a pagamento secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 26 – Cippo o lapide in campo comune

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un identificativo alfanumerico, in quanto l'art. 10 delle norme di attuazione del Piano Cimiteriale vigente vieta i monumenti funebri nei campi comuni.
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
4. L'installazione del cippo, la sua manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art. 23 del Regolamento Regionale n. 6/2004 e s.m.i., e delle Norme di Attuazione del Piano Cimiteriale vigente.

Art. 27 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi - costruite dal Comune o dai concessionari laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente regolamento.
3. Nelle sepolture, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
4. La tumulazione è a totale carico del richiedente, compresi gli eventuali danni e/o rischi connessi con l'attività richiesta.
5. Ogni sepoltura a tumulazione deve consentire l'identificazione del defunto mediante l'indicazione su lapide, o su altro supporto, del cognome, del nome, della data di nascita e di morte del defunto medesimo.
6. Per quanto riguarda le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato 2) del Reg.Regionale n. 6/2004, fermo restando la conformità a quanto previsto dalle norme di attuazione al Piano Cimiteriale vigente;
7. Le lastre di chiusura dei loculi saranno singole. E' fatto divieto di unire le lastre di due o più colombari.
8. Al richiedente verrà assegnato il loculo all'interno del lotto già iniziato e non completato in modo progressivo.

Art. 28 - Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano e qualora si riscontri sia la ragionevolezza della motivazione che l'effettiva disponibilità nei cimiteri comunali, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone calcolato applicando la tariffa vigente relativa al manufatto nel quale viene eseguita tale tumulazione con una tariffa minima non inferiore ad un terzo del prezzo della concessione definitiva.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
Decorso il termine massimo di 30 mesi si provvederà alla traslazione interna nella sepoltura definitiva. Oltre alle spese della traslazione, il concessionario sarà tenuto al versamento del conguaglio delle tariffe applicate in sede provvisoria rispetto a quelle dovute per la tumulazione definitiva. La durata della concessione definitiva, che verrà posta in essere mediante apposito successivo atto, avrà decorrenza dalla data della tumulazione provvisoria.
Per ragioni logistiche, il Responsabile del Settore competente può autorizzare le tumulazioni in loculi provvisori per brevi intervalli di tempo.
4. Oltre al canone di cui ai precedenti commi, è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale del valore pari al costo di inumazione dei feretri.
5. Scaduto il termine ultimo stabilito per il deposito provvisorio senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro, il responsabile dell'ufficio dispone, previa diffida, a inumare il feretro in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e cinerarie.

CAPO VI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29 - Esumazioni ed estumulazioni

1. Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Per estumulazione si intende l'operazione di disseppellimento di un feretro sepolto in un loculo ricavato in un manufatto in muratura fuori terra o sotto terra. Le fosse o loculi liberatisi a seguito delle operazioni di cui sopra sono destinate per nuove inumazioni o tumulazioni.
2. Le esumazioni e le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

Art. 30 - Esumazioni ordinarie

1. Il turno ordinario di inumazione è pari a 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con provvedimento del Responsabile del Servizio.
Le esumazioni possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo non si può procedere alla loro esumazione o estumulazione, a meno che l'ASL dichiari che non esiste pregiudizio per la pubblica salute.

2. La regolazione delle esumazioni ordinarie è di competenza del Responsabile del Servizio. L'informativa alla cittadinanza circa i periodi di effettuazione delle operazioni di esumazione è eseguita con pubbliche affissioni all'albo pretorio e all'ingresso del cimitero per almeno 90 giorni. Contestualmente il Responsabile del Servizio provvederà ad inviare ad uno dei soggetti di cui all'art 23 secondo l'ordine ivi individuato una comunicazione indicando il costo e le modalità di esecuzione delle operazioni.
3. I soggetti di cui all'art. 23 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni.
4. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento dell'esumazione.
5. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono:
 - a) permanere nella fossa originaria /trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione;
 - b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto: coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato dagli art. 74 e seg. del codice civile o in caso di concorso di più parenti di primo grado della maggioranza assoluta di essi.
 - c) tumulazione in sepoltura privata se richiesto dai soggetti di cui all'art. 23 del presente regolamento.
6. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al precedente comma 2, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione in presenza di ordine dell'Autorità Giudiziaria o avvio a cremazione.

Art. 31 - Esumazioni straordinarie

1. Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima del prescritto turno ordinario di rotazione e sono ammesse soltanto nei seguenti tre casi:
 - a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - b) trasporto in altra sepoltura;
 - c) cremazione.Le esumazioni possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.
2. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica, devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali.
3. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 23 del presente regolamento e sono autorizzate dal Responsabile del Servizio. Tale autorizzazione, oltre a comportare la retrocessione della concessione, prevede:
 - a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica;
 - b) la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
 - c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o per puro desiderio dei familiari di rivedere il cadavere, né è possibile traslare la salma in altro campo di inumazione.

Art. 32 – Estumulazioni

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le estumulazioni straordinarie sono due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia prima della scadenza della concessione;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello stesso scadenziario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo Cimiteriale, nel rispetto del D. Lvo 196/2003.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussista domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.

Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie promosse d'ufficio sono eseguite gratuitamente.
2. Le esumazioni e le tumulazioni straordinarie non promosse d'ufficio sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto. Per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria si applica il DPR 30/05/2002 n. 115. Nell'ipotesi in cui l'A.C. incorra in costi aggiuntivi a seguito di interventi imprevisti, tali oneri aggiuntivi sono da ritenersi a carico del richiedente.
3. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio dell'A.S.L. alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere o, quando si procede d'ufficio, sul Comune, salvi eventuali diritti di rivalsa.

Art. 34 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione. L'apposita cassetta, qualora fornita dall'Amministrazione Comunale, è soggetta a pagamento.
2. È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia stato o sia da tumulare un altro cadavere. Sulla cassetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 35 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo, passano proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge. Le tombe possono essere nuovamente concesse.

CAPO VII CREMAZIONE – CONSEGNA ED AFFIDAMENTO DELLE CENERI. DISPERSIONE

Art. 36 – Crematorio

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale degli impianti esterni disponibili.

Art. 37 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione di cadavere è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, il quale la rilascia dopo acquisizione di un certificato redatto dal medico incaricato delle funzioni di necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, del nulla osta da essa recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. E' autorizzato l'uso di casse di legno dolce non verniciato al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.
3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa:
 - a) nel rispetto della volontà del defunto espressa mediante disposizione testamentaria non contraddetta da successiva dichiarazione contraria;
 - b) se il defunto risulta iscritto, con certificazione del legale rappresentante, ad associazioni o enti riconosciuti che abbiano tra i propri fini statutarie quello della cremazione dei propri associati. Tale iscrizione vale anche contro il parere dei familiari a meno che essi presentino una dichiarazione autografa del defunto, successiva all'iscrizione, che disponga diversamente;
 - c) in mancanza di qualsiasi manifestazione di volontà del defunto, nel rispetto della volontà espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso;
 - d) nel rispetto della volontà espressa dai legali rappresentanti per i minori e le persone interdette;
 - e) qualora gli aventi titolo abbiano dichiarato all'ufficiale dello stato civile del Comune di loro residenza la volontà di procedere alla cremazione e lo stesso ufficiale abbia trasmesso per via posta, telefax o telematica il relativo processo verbale all'ufficiale di stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso.
4. Il costo della cremazione è a carico dei richiedenti. Nei casi di indigenza o assenza di familiari o altre persone che se ne facciano carico interviene il Comune di residenza del defunto.
5. Non possono essere cremati cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi o conservativi o parti anatomiche che siano portatori di radioattività.

Art. 38 – Cremazione delle salme inumate/tumulate

1. In caso di comprovata insufficienza delle sepolture, l'Ufficiale di Stato Civile autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni secondo le procedure previste per la cremazione.

2. In caso di irreperibilità dei familiari, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di sessanta giorni consecutivi.

Art. 39 - Urne cinerarie

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in apposita urna di materiali resistente in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti adeguati, recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e quello di morte del defunto. Il trasporto delle ceneri non è soggetto ad alcuna delle prestazioni igieniche previste per i cadaveri. Il costo dell'urna è a carico del richiedente così come la relativa concessione e/o l'allocazione in loculo, fossa e/o ossario.

Art. 40 – Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari, anche in caso di precedente tumulazione, avviene previa verifica di espressa volontà del defunto o del coniuge, o in difetto di questi, del parente più prossimo individuato secondo il codice civile, o nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi, secondo documentazione presentata in originale o copia autenticata. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna viene temporaneamente tumulata in cimitero.
2. L'autorizzazione e la dichiarazione di conservazione delle ceneri dovranno riportare:
 - a. generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata, che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - b. il luogo di conservazione (l'urna deve essere contenuta in un luogo che abbia una destinazione stabile e sia garantito contro ogni profanazione, avente le dimensioni capaci di contenere l'urna stessa);
 - c. che l'affidatario deve custodire diligentemente l'urna garantendola contro ogni profanazione;
 - d. che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone se non intervenga specifica autorizzazione dell'Autorità competente;
 - e. che sono vietate manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli;
 - f. che il caso di cambio di luogo di conservazione dell'urna deve darsi comunicazione al Comune entro 30 giorni;
 - g. la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;
 - h. la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.
3. L'Amministrazione Comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.
4. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
5. La consegna dell'urna cineraria, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Comune di decesso, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo viene conservato dal Responsabile del crematorio o del cimitero (per le urne precedentemente tumulate).
6. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce in alcun caso implicita autorizzazione all'effettuazione della sepoltura dell'urna in area privata. Se l'affidatario intende recedere dall'affidamento delle ceneri è tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero.

Art. 41 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà del defunto.
E' consentita unicamente nelle aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, denominate "giardino delle rimembranze", in natura o in aree private, così come previsto dall'articolo 13 delle norme di attuazione del Piano Cimiteriale vigente;
2. Le modalità per la dispersione delle ceneri in aree private devono essere preventivamente autorizzate nel rispetto delle vigenti normative in materia, e deve avvenire all'aperto, con il consenso dei proprietari, e non può, per tassativo divieto, dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati così come definiti dal nuovo codice della strada. La dispersione in mare, laghi o fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.
3. Ove il defunto abbia manifestato la volontà di disperdere le proprie ceneri senza indicarne il luogo, la scelta spetta al coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo nei gradi previsti dal codice civile o, nel caso di parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle Rimembranze.
La dispersione può essere autorizzata, nel rispetto delle procedure già descritte, anche per ceneri precedentemente tumulate. Sia l'affidamento che la dispersione delle ceneri vengono iscritte cronologicamente in apposito registro a cura del Responsabile del Servizio che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 42 – Incaricato per la dispersione delle ceneri

1. L'incaricato della dispersione delle ceneri può essere desumibile dall'espressa volontà del defunto o, in carenza, la dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare nel rispetto dei gradi previsti dal codice civile, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale dell'associazione cui risultava iscritto il defunto o da personale autorizzato dal Comune.
2. Il luogo della dispersione, ove non stabilito dal defunto, è scelto dall'avente diritto.
3. All'atto della richiesta l'avente diritto compila l'apposito modulo, nel quale sono dichiarate le generalità di chi effettuerà la dispersione delle ceneri e il luogo ove saranno disperse, e allega la documentazione, in originale o copia conforme, dalla quale si evince la volontà del defunto alla dispersione.

CAPO VIII DISPOSIZIONI DI POLIZIA CIMITERIALE

Art. 43 – Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'orario di chiusura è segnalato nella bacheca del cimitero, in modo che la chiusura avvenga all'ora prescritta.
5. La chiusura delle porte cimiteriali avviene automaticamente all'orario stabilito e di ciò è fatta ampia pubblicità in bacheca e presso gli uffici comunali.

Art. 44 - Accesso dei visitatori nei cimiteri

1. L'ingresso dei visitatori nei cimiteri è di norma consentito solo a piedi. E' in ogni caso possibile introdurre carrozzine e similari a servizio dei soggetti disabili e per il trasporto di bambini.
2. L'accesso ai cimiteri è vietato:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli in età inferiore agli anni 10 quando non siano accompagnati da adulti;

Art. 45 - Norme comportamentali per i visitatori

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno irriverente, cantare al di fuori delle commemorazioni o delle cerimonie funebri o religiose, parlare a voce eccessivamente alta;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli, in assenza di autorizzazione;
 - c) introdurre oggetti sconvenienti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi e similari;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi o volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio; per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori e iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta degli aventi titolo;
 - k) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione, salvo essere autorizzati dal responsabile comunale competente per materia ed essere accompagnati dai parenti del defunto;
 - m) svolgere attività commerciale di qualsiasi tipo.
2. In caso di violazione alle norme comportamentali di cui al precedente comma, il personale comunale addetto interviene immediatamente per il ripristino della normalità, anche allontanando dal cimitero il trasgressore. Nell'impossibilità di provvedere al ripristino della normalità, detto personale chiede l'intervento della polizia municipale o delle forze dell'ordine.

Art. 46 - Riti funebri

1. Nell'interno dei cimiteri è consentita la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo che per la collettività dei defunti.
2. Nell'interno dei cimiteri potranno essere previste strutture per il culto, per i funerali civili e per lo svolgimento delle esequie a norma art. 9 c. 6 del R.R. 06/2004 e s.m.i..
Questi spazi dovranno consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari.
3. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico, diverse da quelle annualmente ricorrenti o legate agli ordinari servizi offerti dai cimiteri comunali, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 47 - Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe

1. Sulle tombe, ad eccezione dei campi comuni, possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali, attenendosi a quanto stabilito dal Piano Cimiteriale vigente e dal presente Regolamento.
2. Ogni epigrafe dovrà contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi, nel rispetto delle disposizioni vigenti del Piano Cimiteriale vigente e del presente Regolamento.
3. Sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte indecorose, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
5. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di contenitori di recupero.
6. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 48 - Fiori e piante ornamentali

1. Tanto sulle sepolture private, quanto sulle tombe dei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli operatori cimiteriali li faranno togliere o sradicare e provvederanno per la loro distruzione.
2. In periodi opportuni avrà luogo la falciatura e successiva eliminazione delle erbe infestanti.

Art. 49 - Interventi sostitutivi da parte del Comune

1. In caso di inosservanza di quanto previsto nel precedente articolo e in ogni ipotesi di trascuratezza dell'aspetto delle sepolture, il funzionario comunale responsabile della gestione dei cimiteri può disporre, previa diffida degli interessati e a loro spese, che il personale comunale provveda in via sostitutiva, anche sradicando piante di dimensioni eccessive, al fine di garantire livelli minimi di decoro e di funzionalità del cimitero.
2. Analogamente detto responsabile può disporre anche:
 - per i monumenti, le lapidi, copritomba, ecc. palesemente indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere insicure o non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate;
 - per le corone e i fiori freschi, nonché per i vasi, i portalumi e similari che si siano deteriorati e che siano divenuti indecorosi.
3. Per le corone i fiori freschi deteriorati, non è necessaria la previa diffida prevista dal precedente comma 1.

CAPO IX

CONCESSIONI CIMITERIALI E TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 50 - Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano cimiteriale e dal regolamento di polizia mortuaria, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e per collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel Piano Cimiteriale.

3. Le concessioni di sepoltura a privati o Enti devono essere assegnate a coloro che detengono i requisiti stabiliti dal precedente articolo 23.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali;
 - b) sepolture per famiglie o collettività.
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone stabilito dal Comune con apposito provvedimento.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Reg. Regionale n. 6/2004 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni o esumazioni.
7. La concessione, è stipulata da parte del Responsabile del Servizio competente, cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. La concessione d'uso di sepoltura privata è a tempo determinato, non si configura come proprietà privata e pertanto non è trasferibile a terzi ad alcun titolo.
9. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata, con data di inizio e di fine del contratto;
 - la/le persona/e o nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/rie;
 - le salme destinate ad esservi accolte, secondo quanto stabilito al comma 3;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
10. Alla scadenza della concessione, l'area e il manufatto sopra di esso esistente, rientreranno in proprietà del Comune che potrà disporne liberamente.

Art. 51 - Durata delle Concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 anni per le cappelle e per le relative aree;
 - b) in 99 anni per le tombe di famiglia;
 - c) in 30 anni per le tombe in muratura individuale o con sovrapposizione;
 - d) in 30 anni per i colombari,
 - e) in 20 anni per gli ossari e cinerari.
3. Alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, il Comune rientrerà in possesso del manufatto facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.
4. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta, per un periodo di tempo pari a quello di seguito specificato:
 - a) in 99 anni per le cappelle;
 - b) in 99 anni per le tombe di famiglia;
 - c) in 30 anni per le tombe in muratura individuale o con sovrapposizione;
 - d) in 30 anni per i colombari,
 - e) in 20 anni per gli ossari e cinerari.In caso di decesso del concessionario, i soggetti così come individuati nell'art. 23 del presente regolamento, potranno richiedere il rinnovo della sepoltura mediante un nuovo atto, alle medesime condizioni di cui sopra.

5. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di stipula della stessa o della prima sepoltura, se antecedente.

Art. 52 - Modalità di concessione

1. Le concessioni in uso di sepolture sono assegnate solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi, con esclusione della prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o di parente di primo grado premorto, nel rispetto del Regolamento comunale e del Piano cimiteriale. In tal caso si potrà derogare all'ordine progressivo di assegnazione delle sepolture così come stabilito nel comma successivo.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione. La prenotazione di loculi di norma non è consentita, le relative concessioni vengono effettuate al momento del decesso o della tumulazione. La scelta del loculo deve avvenire per fila solo all'interno del lotto già iniziato e non completato. L'assegnazione avviene seguendo l'ordine numerico progressivo.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione può essere rilasciata, in deroga al primo comma, per le salme già tumulate da massimo 30 anni, in caso di morte del coniuge o familiare, al fine del trasferimento vicino al parente deceduto. In tal caso la concessione pregressa decade, senza riconoscimento di alcun rimborso, e si darà avvio al rilascio di una nuova concessione previo pagamento dell'apposita tariffa.
5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
6. La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. La concessione di cappelle cimiteriali di nuova costruzione avviene dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale ed è regolamentata con gli stessi criteri di assegnazione dei loculi.
8. La collocazione di urne cinerarie o cassette di resti in tombe individuali o con sovrapposizione o in colombari, indipendentemente dal canone già versato alla stipulazione della concessione, comporta il pagamento della tariffa prevista senza modifica della durata della concessione medesima. Il costo del servizio è a carico del richiedente.

Art. 53 - Uso delle sepolture private

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 2 dell'art. 24, del Reg. Reg. n. 6/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:
 - da ascendenti e discendenti in linea retta, in qualunque grado;
 - dai fratelli e dalle sorelle;
 - dal coniuge;
 - dai generi e dalle nuore;
 - dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. n. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito con riferimento alla persona del concessionario, all'atto dell'ottenimento della concessione stessa.

4. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del T.U. citato da presentare al servizio comunale competente che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta. Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
8. Con la concessione l'Ente conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
10. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione e, ove comunque stipulata, è nulla di diritto.

Art. 54 - Manutenzione delle sepolture familiari

1. La manutenzione delle sepolture familiari pubbliche e private in concessione private spetta ai concessionari o, in solido, ai diversi aventi titolo, per le parti non costruite od installate dal Comune.
2. La manutenzione comprende ogni intervento sia ordinario sia straordinario; i progetti per le modificazioni o il restauro delle cappelle devono essere sottoposti al parere dell'ASL e della commissione edilizia; comprende altresì l'esecuzione di opere o di restauri che il comune ritenesse di prescrivere per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà nel corso dei lavori, a verificare se le opere sono conformi al progetto approvato, e in casi di difformità, proporrà al Sindaco la sospensione dei lavori.
4. Nel prescrivere l'esecuzione delle opere o dei restauri di cui al precedente comma, il Comune assegna un tempo congruo per adempiere, decorso il quale la concessione della sepoltura familiare interessata viene, previa diffida, dichiarata decaduta.
5. Con la diffida di cui al precedente comma il Comune assegna al concessionario, o agli altri aventi titolo, il termine ultimo entro cui perfezionare l'adempimento richiesto o rimuovere gli eventuali manufatti monumentali sovrastanti la tomba di loro proprietà.

Art. 55 - Costruzione delle sepolture familiari

1. Le concessioni in uso di aree cimiteriali libere per la realizzazione di tombe familiari e/o cappelle gentilizie sono soggette alla presentazione del relativo progetto all'ufficio tecnico, in conformità con le Norme di Attuazione del vigente Piano Cimiteriale che forniscono le indicazioni necessarie alla costruzione delle sepolture private a tumulazione, nelle tipologie ammesse dalla legislazione e dalla normativa vigente in materia. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, stabilisce le tariffe minime per la concessione relativa alla costruzione delle sepolture familiari e delle cappelle gentilizie.

2. La disponibilità dell'area è prevista nel Piano Cimiteriale vigente e l'ufficio tecnico provvede con sollecitudine all'emanazione di avviso di indagine per manifestazione d'interesse al fine di appurare la concreta disponibilità dei privati alla costruzione di cappelle gentilizie e/o tombe familiari. In caso di una pluralità di interessati la concessione dell'area verrà aggiudicata all'offerente con il maggior rialzo sulla tariffa minima della concessione, fermo restando l'impegno del richiedente della concessione all'esecuzione preventiva delle opere di urbanizzazione previste nel Piano Cimiteriale secondo le modalità stabilite, nonché al versamento del canone concessorio e relativi oneri contestualmente al rilascio dei titoli autorizzativi.
3. Il Responsabile del Settore Tecnico vigila sull'osservanza delle prescrizioni previste per la costruzione in conformità con quanto stabilito dal Piano cimiteriale e dal presente regolamento;
4. Per l'eventuale dichiarazione di decadenza, si applicano, in quanto compatibili, i principi stabiliti nel successivo art. 62.

CAPO X
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE, REVOCHE E DECADENZE

Art. 56 - Divisione, Subentri

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta l'accrescimento del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente di esercizio del diritto d'uso.
5. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
6. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 23 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio comunale competente entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione, in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
7. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile del Servizio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.23, che assumono la qualità di concessionari.
8. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 23, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 57 - Rinuncia della concessione

1. Il Concessionario può rinunciare alla concessione di sepoltura individuale a termine, in caso di mancato utilizzo.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 58 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 59 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 50, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 60 - Rinuncia a concessione di manufatti

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al comma 4 dell'art. 50, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 61- Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione Comunale, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 62 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da cadavere, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.53, comma 8;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni stabilite dal competente ufficio comunale, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 54;
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 63 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione di salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. In seguito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro, a seconda dello stato, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 64 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art.51, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Regolamento Regionale n. 6/2004.
Alla scadenza della concessione il Comune provvederà ad informare gli eredi i quali a loro spese potranno richiedere:
- l'estumulazione del cadavere, i cui resti saranno tumulati nelle cellette ossari.
- il rinnovo della concessione del loculo che potrà essere consentita secondo quanto disposto dall'art. 51 comma 4.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione di salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento degli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

CAPO XI

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI DI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 65 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di imprese, di loro scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio comunale dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. L'autorizzazione comunale da rilasciarsi alle imprese è subordinata al deposito presso gli uffici comunali di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori.
4. Per i nuovi monumenti, lapidi, croci, ecc., per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà trasmettere preventiva comunicazione agli uffici comunali competenti, a norma dell'art. 11 delle NTA del vigente Piano Cimiteriale.

5. I rifiuti risultanti dalle operazioni cimiteriali sono equiparati a rifiuti speciali e devono essere smaltiti nel rispetto delle normative vigenti in merito.
6. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero attività commerciali.
7. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 73.

Art. 66 – Titoli abilitativi di costruzione di sepolture private e disciplina per la collocazione di ricordi

1. Abbellimento di tombe di famiglia o cappelle gentilizie

- a) L'abbellimento e il completamento delle cappelle gentilizie è sottoposta a titolo abilitativi sulla base della normativa vigente in materia edilizia nonché a quanto previsto dal Piano Cimiteriale vigente;
- b) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- c) Le varianti al progetto, anche in corso d'opera, devono seguire le stesse procedure del primo comma.
- d) I permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- e) Le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e i lavori che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla non sono soggette a preventiva autorizzazione.

Gli accessi alle tombe di famiglia dovranno preferibilmente avvenire attraverso porte o cancelli in acciaio color nero, canna di fucile, grigio scuro con eventuali vetri semitrasparenti o acidati.

2. Monumenti in campi comuni e campi tumulazione

- a) La posa di monumenti e/o copri tomba nei campi comuni non è autorizzabile.
Per le modalità di posa e le caratteristiche di monumenti e/o copri tomba riguardanti le sepolture a tumulazione oggetto di concessione si rimanda a quanto previsto degli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione del Piano Cimiteriale vigente.

3. Abbellimenti delle lastre di chiusura dei loculi e degli ossari.

- a) Per l'abbellimento delle lastre di chiusura dei loculi e degli ossari si rimanda a quanto previsto degli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione del Piano Cimiteriale vigente.
- b) La rimozione e la susseguente posa della lastra di copertura dei loculi e degli ossari, effettuata ai fini dell'abbellimento della stessa, deve essere eseguita esclusivamente da parte dell'Impresa incaricata dal concessionario.
- c) La responsabilità per la rottura della lastra a seguito delle lavorazioni di cui al precedente punto è a totale carico del concessionario.

Art. 67 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa a cui sono stati affidati i lavori.
2. I permessi relativi all'abbellimento di tombe di famiglia o cappelle gentilizie cui all'articolo precedente, comma 1, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero nella misura del 5% della tariffa vigente per la concessione dell'area o del manufatto, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 68 - Recinzione di aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o a personale di servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio competente.
3. I materiali di scavo devono essere di volta in volta trasportati alle discariche ai sensi delle normative vigenti in materia, secondo l'orario e l'itinerario all'interno dell'area cimiteriale che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'Impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 69 - Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli dell'impresa per l'esecuzione dei lavori di cui gli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del competente ufficio Comunale. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ed altro materiale di costruzione.

Art. 70 - Orario di lavoro

1. Le imprese, per l'esecuzione dei lavori, devono rispettare l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri, con le limitazioni di cui al successivo comma e dell'art.71, nonché eventuali ulteriori disposizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale anche in occasione di operazioni relative a servizi cimiteriali.

Art. 71 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei defunti

1. E' vietata l'esecuzione dei lavori e l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere, o anche solo di lapidi individuali, presso il cimitero comunale, in occasione della commemorazione dei defunti nel periodo intercorrente dal 26 ottobre al 5 novembre e nei 5 giorni antecedenti e successivi alla Festa Patronale; gli stessi dovranno essere sospesi in occasione di funzioni religiose/funebri e/o svolgimento di servizi cimiteriali di cui ai precedenti Capo V - VI e VII.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato al comma precedente.

Art. 72 – Vigilanza

1. Il Responsabile del Servizio vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme alle comunicazioni presentate, ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Responsabile del Servizio accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari (cappelle e tombe di famiglia) e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione degli eventuali depositi cauzionali.

Art. 73 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale addetto al cimitero comunale è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale addetto al cimitero comunale è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;

- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO XII IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 74 – Funzioni – Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni o al crematorio.
2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, devono essere munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 Settembre 1990, n.285.

Art. 75 – Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno
 - b) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli orari o per altro motivo privato;
 - c) di esporre a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO XIII DISPOSIZIONI VARIE

ART. 76 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. Il Sindaco può disporre con decreto l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti" .

Art. 77 – Mappa

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 78 - Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 79 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui gli artt.52-53 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 80 - Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale.
2. L'Ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art.79, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'art.77 comma 3.

Art. 81 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dell'Ufficio predispone ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO XIV
NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 82 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 83 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

1. Ai sensi dell'art.107 , 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 , spetta al Responsabile dell'Ufficio, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa l'istruttoria degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
2. La stipula degli atti di concessione ed eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del Servizio, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi degli artt. 42 e 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267.

Art. 84 - Sepolture private a tumulazione pregresse-mutamento del rapporto concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, l'inizio della concessione sarà calcolato o dalla data del 21 dicembre 1942 o dalla data della morte del primo occupante della tomba di famiglia. Rimane confermata la durata di anni 99 rinnovabile per altri 99 anni.

Art. 85 – Tariffe

1. Le tariffe a cui il presente Regolamento fa riferimento, sono approvate con deliberazione di Giunta Comunale, secondo la struttura tariffaria dell'allegata tabella, parte integrante del presente atto.

Art. 86 – Sanzioni

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2, del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni e dell'art. 108 del D.P.R. n. 285/1990, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7 bis D.Lgs: 267/2000 e s.m.i., nonché quanto previsto dall'art. 10 bis L.R. n. 22/2004, introdotto dalla L.R. n. 6/2005, in quanto compatibile.

Art. 87 - Entrata in vigore del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 88 – Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento di devono intendere fatti al testo ed al Paino Cimiteriale vigenti.